



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P9_TA-PROV(2020)0318

Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori" (2020/2021(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 114,
- visti gli articoli 169, 191, 192 e 193 TFUE,
- vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno¹,
- vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori²,
- vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni³,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 giugno 2018 che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee (COM(2018)0441),
- visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti⁴,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),
- vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Una

¹ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

² GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

³ GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28.

⁴ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

strategia europea per i dati" (COM(2020)0066),

- vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)0098),
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese¹,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti²,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo³,
- vista la pubblicazione della Commissione dell'ottobre 2018 dal titolo "Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy" (Studio comportamentale sulla partecipazione dei consumatori all'economia circolare),
- visto lo studio pubblicato nel 2019 dal Centro comune di ricerca dal titolo "Analysis and development of a scoring system for repair and upgrade of products" (Analisi e messa a punto di un sistema di punteggio relativo alla riparazione e all'aggiornamento dei prodotti),
- vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019 dal titolo "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020",
- visto lo studio elaborato nel marzo 2020 su richiesta della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori dal titolo "Promoting product longevity" (Promuovere la longevità dei prodotti),
- vista l'analisi approfondita elaborata nell'aprile 2020 su richiesta della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori dal titolo "Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation" (Consumo sostenibile e legislazione in materia di protezione dei consumatori),
- vista la relazione pubblicata il 18 agosto 2015 dall'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) dal titolo "Durable goods: More sustainable products, better consumer rights – Consumer expectations from the EU's resource efficiency and circular economy agenda" (Beni durevoli: prodotti più sostenibili, migliori diritti dei consumatori – Aspettative dei consumatori rispetto al programma dell'UE per l'efficienza nell'uso delle risorse e l'economia circolare),
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza

¹ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60.

² GU C 433 del 23.12.2019, pag. 146.

³ Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

alimentare,

- vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0209/2020),
- A. considerando che, di fronte alla scarsità delle risorse naturali e all'aumento dei rifiuti, è imperativo introdurre modelli sostenibili di produzione e consumo che tengano conto dei limiti del pianeta, dando la priorità a un utilizzo più efficace e sostenibile delle risorse;
- B. considerando che la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di istituire nuovi modelli imprenditoriali più resilienti e di sostenere le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), le microimprese e i lavoratori autonomi;
- C. considerando che un mercato unico sostenibile deve essere in linea con l'appello del Parlamento¹ relativo all'adozione di un Green Deal europeo ambizioso; che è pertanto essenziale sviluppare una strategia basata sulla ricerca che aumenti la durabilità, la riutilizzabilità, le possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti; che tale strategia dovrebbe contribuire alla creazione di posti di lavoro, crescita e opportunità di innovazione per le imprese europee, sostenerne la competitività a livello mondiale e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori;
- D. considerando che una strategia comune e globale non equivale a un approccio standardizzato per tutti; che un approccio differenziato, che tenga conto delle specificità di ciascuna categoria di prodotti e di ciascun settore, come pure delle evoluzioni tecnologiche e del mercato, risulterebbe più appropriato; che l'attuazione e l'applicazione efficaci delle norme esistenti sono essenziali per un mercato unico sostenibile e ben funzionante;
- E. considerando che è fondamentale mobilitare finanziamenti sufficienti, attraverso programmi finanziari quali il programma per il mercato unico, in vista della transizione verso la neutralità climatica e l'economia circolare al fine di finanziare le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei prodotti sostenibili, come pure le campagne di sensibilizzazione rivolte a imprese e consumatori;
- F. considerando che, secondo lo studio comportamentale pubblicato nel 2018 dalla Commissione, i consumatori sono pronti a impegnarsi per la realizzazione di un'economia circolare e hanno una probabilità tre volte maggiore di acquistare un prodotto etichettato come più durevole e riparabile, ma permangono alcuni ostacoli, tra cui l'asimmetria informativa; che per sensibilizzare i consumatori e assicurare una concorrenza equa tra le imprese sono necessarie informazioni chiare, affidabili e trasparenti sulle caratteristiche dei prodotti, tra l'altro in relazione alla durata di vita prevista e alla riparabilità; che le informazioni esistenti devono quindi essere migliorate, evitando nel contempo un sovraccarico di informazioni;
- G. considerando che la durata di vita e l'invecchiamento di un prodotto dipendono da numerosi fattori di carattere naturale e artificiale quali la composizione, la funzionalità, i costi di riparazione, i modelli di consumo e l'utilizzo; che la durata di vita prevista di un prodotto deve essere misurata sulla base di test e criteri obiettivi che rispecchino le condizioni reali di utilizzo e deve essere determinata prima dell'immissione del prodotto

¹ Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

sul mercato;

- H. considerando che la direttiva (UE) 2019/771 deve essere sottoposta a revisione entro il 2024; che in vista di tale revisione è opportuno prendere in considerazione una serie di misure volte a creare le condizioni adatte per aumentare la durabilità dei prodotti e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e un contesto imprenditoriale competitivo; che la garanzia legale di due anni potrebbe non essere adeguata per tutte le categorie di prodotti con una durata di vita prevista più lunga;
- I. considerando che, in una sua precedente risoluzione¹, il Parlamento ha chiesto l'adozione di misure volte a porre rimedio al problema dell'obsolescenza programmata dei beni e dei software, tra cui una definizione comune per l'effettuazione di test e l'individuazione delle pratiche problematiche; che è necessario sviluppare una strategia comune per il mercato unico e assicurare la certezza giuridica e la fiducia per le imprese e i consumatori;
- J. considerando che la durata di vita dei software è fondamentale per quella degli apparecchi elettronici; che, vista l'accelerazione dell'obsolescenza dei software, gli apparecchi elettronici devono poter essere adattati per rimanere al passo sul mercato²;
- K. considerando che il 79 % dei cittadini dell'UE ritiene che i produttori dovrebbero essere tenuti a semplificare la riparazione dei dispositivi digitali o la sostituzione dei loro componenti individuali³; che prodotti di elevata qualità rafforzano la competitività delle imprese europee;
- L. considerando che, secondo un'indagine condotta nel dicembre 2015⁴, il 59 % dei consumatori non era a conoscenza del fatto che il periodo di garanzia legale nell'UE è di almeno 2 anni; che si potrebbe migliorare la conoscenza dei consumatori riguardo ai diritti di alto livello esistenti in relazione alla garanzia legale, il che contribuirebbe a un utilizzo più sostenibile dei beni;
- M. considerando che l'incremento del commercio elettronico ha comportato la necessità di un migliore controllo della conformità dei beni e dei servizi provenienti dai paesi terzi alle norme dell'UE in materia di ambiente e sicurezza, come pure ai diritti dei consumatori;
- N. considerando che un mercato unico sostenibile richiede un'efficace vigilanza del mercato per garantire l'effettiva attuazione di tali norme, e che la vigilanza del mercato e le autorità doganali svolgono un ruolo chiave a tal fine;
- O. considerando che iniziative quali incoraggiare una cultura della riparazione e del riutilizzo e rafforzare la fiducia nel mercato dei prodotti di seconda mano potrebbero offrire opportunità economiche e sociali, creare posti di lavoro nonché promuovere, in circostanze specifiche, la competitività industriale; che in alcuni casi vi sono ostacoli che impediscono ai consumatori di ricorrere alla riparazione, tra cui la mancanza di

¹ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60.

² GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60, considerando S.

³ Relazione speciale Eurobarometro 503 del dicembre 2019 dal titolo "Attitudes towards the impact of digitalisation on daily lives" (Atteggiamento nei confronti dell'impatto della digitalizzazione sulla vita quotidiana).

⁴ Indagine svolta nel dicembre 2015 per conto della Commissione dal titolo "Consumer market study on the functioning of legal and commercial guarantees for consumers in the EU" (Studio del mercato al consumo per quanto riguarda il funzionamento delle garanzie legali e commerciali per i consumatori dell'UE).

accesso ai pezzi di ricambio, l'assenza di standardizzazione e di interoperabilità e l'indisponibilità di servizi di riparazione; che tali circostanze hanno ripercussioni negative sul settore della riparazione;

- P. considerando che, secondo una relazione Eurobarometro¹, il 77 % dei cittadini dell'UE preferirebbe riparare i propri dispositivi piuttosto che sostituirli; che le imprese del settore della riparazione potrebbero rappresentare una fonte di posti di lavoro a livello locale e di competenze specifiche a livello europeo;
 - Q. considerando che l'aumento della durata di vita di un tipo di prodotto per il quale sono in corso sostanziali miglioramenti dell'efficienza ambientale dovrebbe essere bilanciato dall'adozione di tali prodotti migliorati e non dovrebbe pertanto comportare ritardi nell'introduzione di tecnologie innovative che potrebbero generare sostanziali vantaggi ambientali;
 - R. considerando che la crescente digitalizzazione sta fornendo alla società nuovi canali per la condivisione di informazioni e sta contribuendo alla realizzazione di un mercato sostenibile basato sulla responsabilità, la trasparenza, la condivisione delle informazioni e un uso più efficace delle risorse;
 - S. considerando che le piattaforme online potrebbero adempiere ulteriormente alla propria responsabilità di fornire ai consumatori informazioni affidabili sui prodotti e i servizi da esse offerti;
 - T. considerando che il settore digitale contribuisce all'innovazione nonché alla promozione di un'economia sostenibile; che è opportuno affrontare la questione dell'impatto ambientale della sua infrastruttura in termini di consumo di energia e di risorse; che per la realizzazione di un'economia circolare è fondamentale assicurare metodi di imballaggio e consegna più sostenibili;
 - U. considerando che appalti pubblici verdi e sostenibili rappresentano uno strumento strategico che può essere utilizzato per contribuire, insieme ad altre importanti politiche, alla transizione industriale dell'Europa nonché per rafforzare la sua resilienza e la sua autonomia strategica aperta; che l'utilizzo strategico degli appalti sostenibili può apportare vantaggi sia alle imprese che ai consumatori stimolando la domanda e l'offerta di beni sostenibili e rendendo tali prodotti efficienti sotto il profilo dei costi e attraenti per i consumatori;
 - V. considerando che è necessario contrastare le dichiarazioni ingannevoli in materia ambientale e far fronte alle pratiche di "verniciatura verde" ("greenwashing") con metodi efficaci, che stabiliscano tra l'altro come comprovare tali dichiarazioni;
 - W. considerando che la pubblicità incide sui livelli e sui modelli di consumo; che la pubblicità potrebbe aiutare le imprese e i consumatori a effettuare scelte informate e sostenibili;
1. accoglie con favore il nuovo piano d'azione della Commissione per l'economia circolare e la volontà dichiarata di promuovere prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili, sostenendo nel contempo i consumatori in questa transizione;
 2. sottolinea che la strategia per un mercato unico sostenibile dovrebbe combinare in modo equo, equilibrato e proporzionato i principi della sostenibilità, della protezione dei

¹ Relazione Eurobarometro Flash 388 del giugno 2014 dal titolo "Attitudes of Europeans towards waste management and resource efficiency" (Atteggiamento degli europei nei confronti della gestione dei rifiuti e dell'efficienza delle risorse).

consumatori e di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva; evidenzia che le eventuali misure normative dovrebbero essere basate su tali principi, essere efficienti in termini di costi dal punto di vista ambientale e andare a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori per consentire loro di intraprendere la transizione verde nel mercato interno; sottolinea che le misure normative dovrebbero creare vantaggi competitivi per le imprese europee, evitare di imporre loro oneri finanziari sproporzionati, stimolare l'innovazione, incoraggiare gli investimenti nelle tecnologie sostenibili nonché rafforzare la competitività europea e, in ultima analisi, la protezione dei consumatori; rileva che tutte le misure normative previste dovrebbero essere accompagnate da valutazioni di impatto e dovrebbero sempre tenere conto dell'evoluzione del mercato e delle esigenze dei consumatori;

3. invita la Commissione a dare prova di una forte ambizione politica in sede di elaborazione, adozione e attuazione delle future proposte pertinenti, tra cui quella volta a mettere a disposizione dei consumatori gli strumenti idonei in vista della transizione verde e quella concernente un'iniziativa in materia di prodotti sostenibili, che dovrebbero essere pienamente in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e ambiente al fine di migliorare la circolarità delle catene del valore, l'efficienza delle risorse e l'utilizzo delle materie prime secondarie, ridurre al minimo la produzione di rifiuti e realizzare un'economia circolare priva di sostanze tossiche; pone l'accento sull'importanza della tempestiva attuazione e del rispetto degli obblighi e delle norme esistenti; esorta la Commissione a evitare ulteriori rinvii;
4. sottolinea che un mercato unico ben funzionante rappresenta un potente strumento per le transizioni verde e digitale dell'UE, anche in relazione al suo ruolo in un'economia globalizzata; evidenzia che il completamento e l'approfondimento del mercato unico, tra l'altro attraverso l'efficace applicazione della legislazione esistente e la rimozione dei restanti ostacoli ingiustificati e sproporzionati, rappresentano una condizione essenziale per aumentare la sostenibilità della produzione e del consumo nell'UE; chiede una governance trasparente del mercato interno, unitamente a un monitoraggio più efficace e rafforzato; ritiene che il quadro giuridico di un mercato unico più sostenibile debba promuovere l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie sostenibili, incoraggiare le imprese a effettuare la transizione verso modelli imprenditoriali più sostenibili e contribuire in tal modo a una ripresa economica sostenibile;
5. sottolinea che il consumo sostenibile va di pari passo con la produzione sostenibile e che gli operatori economici dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione la durabilità dei prodotti e dei servizi dalla fase della progettazione fino all'immissione o alla fornitura sul mercato interno, in modo da garantire ai consumatori una scelta sicura, sostenibile, efficiente in termini di costi ed attraente; invita la Commissione a proporre misure, stabilendo una differenziazione in base alle categorie di prodotti e per i settori con un elevato impatto ambientale, al fine di migliorare la durabilità, inclusa la durata di vita prevista, la riutilizzabilità, le possibilità di miglioramento, la riparabilità e la riciclabilità dei prodotti;

Diritti dei consumatori e lotta contro l'obsolescenza programmata

6. invita la Commissione a mettere a punto, in consultazione con le parti interessate, una strategia di ampia portata che preveda misure che differenzino le categorie di prodotti e tengano conto delle evoluzioni tecnologiche e del mercato, al fine di sostenere le imprese e i consumatori e promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili; osserva che tale strategia dovrebbe includere misure volte a:
 - a) specificare le informazioni precontrattuali che occorre fornire in relazione alla durata di vita prevista (che deve essere espressa in anni e/o cicli di utilizzo ed essere determinata prima dell'immissione del prodotto sul mercato attraverso una metodologia oggettiva e standardizzata, basata tra l'altro sulle condizioni reali di utilizzo, sulle differenze in termini di intensità di utilizzo e su fattori naturali) e alla riparabilità del prodotto, tenendo conto del fatto che tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile per evitare di confondere i consumatori e di sovraccaricarli di informazioni, e assicurare che tali informazioni figurino tra le caratteristiche principali dei prodotti a norma delle direttive 2011/83/UE e 2005/29/CE;
 - b) sviluppare e introdurre un'etichettatura obbligatoria per fornire ai consumatori informazioni chiare, immediatamente visibili e facilmente comprensibili sulla durata di vita prevista e la riparabilità di un prodotto al momento dell'acquisto; sottolinea che un tale sistema di etichettatura dovrebbe essere sviluppato coinvolgendo tutte le parti interessate, sulla base di norme trasparenti, armonizzate e basate sulla ricerca e di valutazioni di impatto che ne dimostrino la pertinenza, la proporzionalità e l'efficacia nel ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente e proteggere i consumatori; ritiene che tale etichettatura dovrebbe in particolare includere informazioni sulla durabilità e la riparabilità, ad esempio un punteggio di riparabilità, e potrebbe assumere la forma di un indice delle prestazioni ambientali, tenendo conto di diversi criteri nell'arco dell'intero ciclo di vita dei prodotti in funzione della categoria di prodotto;
 - c) rafforzare il ruolo del marchio di qualità ecologica dell'UE al fine di aumentarne l'utilizzo da parte dell'industria e sensibilizzare i consumatori;
 - d) valutare quali categorie di beni siano più idonee a essere dotate di un contatore degli utilizzi sulla base di un'analisi dell'efficienza in termini ambientali e di costi, al fine di migliorare le informazioni fornite ai consumatori e la manutenzione dei prodotti, incoraggiare l'utilizzo a lungo termine degli stessi facilitandone il riutilizzo e promuovere i modelli imprenditoriali basati sul riutilizzo e sui prodotti di seconda mano;
 - e) valutare, in vista della revisione della direttiva (UE) 2019/771, in che modo allineare maggiormente la durata della garanzia legale alla durata di vita prevista di una categoria di prodotti, nonché in che modo un'estensione del periodo di inversione dell'onere della prova per non conformità potrebbe aiutare i consumatori e le imprese a compiere scelte sostenibili; chiede che tale valutazione di impatto consideri i possibili effetti di queste eventuali estensioni sui prezzi, la durata di vita prevista dei prodotti, i sistemi di garanzia commerciale e i servizi di riparazione indipendenti;
 - f) esaminare, in vista della revisione della direttiva (UE) 2019/771, la fattibilità di un rafforzamento della posizione dei venditori rispetto ai produttori introducendo un meccanismo di responsabilità congiunta produttore-venditore nel quadro del

regime di garanzia legale;

- g) contrastare l'obsolescenza prematura dei prodotti considerando la possibilità di includere nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE le pratiche che riducono effettivamente la durata di vita di un prodotto per aumentarne il tasso di sostituzione e limitare indebitamente la riparabilità dei prodotti, inclusi i software; sottolinea che tali pratiche dovrebbero essere chiaramente definite sulla base di una definizione oggettiva e comune, tenendo conto della valutazione di tutte le parti interessate, tra cui istituti di ricerca, consumatori, imprese e organizzazioni ambientali;
7. sottolinea che i beni contenenti elementi digitali richiedono particolare attenzione e che, nell'ambito della revisione della direttiva (UE) 2019/771 da effettuarsi entro il 2024, occorre prendere in considerazione i seguenti aspetti:
- a) gli aggiornamenti correttivi – ossia gli aggiornamenti di sicurezza e di conformità – devono continuare per tutta la durata di vita prevista del dispositivo, a seconda della categoria di prodotto;
 - b) gli aggiornamenti correttivi dovrebbero essere tenuti separati dagli aggiornamenti evolutivi, che devono essere reversibili, e nessun aggiornamento deve mai ridurre le prestazioni o la capacità di risposta dei beni;
 - c) al momento dell'acquisto, il venditore deve informare il consumatore circa il periodo durante il quale è prevedibile che siano pubblicati gli aggiornamenti del software fornito al momento dell'acquisto dei beni, in modo compatibile con l'innovazione e i possibili sviluppi futuri del mercato, nonché in merito alle loro specificità e al loro impatto sulle prestazioni del dispositivo, al fine di garantire che i beni mantengano la loro conformità e la loro sicurezza;
8. sottolinea la necessità di mezzi di ricorso semplici, efficaci e applicabili sia per i consumatori che per le imprese; ricorda che i consumatori di tutta l'UE dovrebbero essere informati in merito ai propri diritti e ai mezzi di ricorso di cui dispongono; chiede che, nell'ambito del programma per il mercato unico del quadro finanziario pluriennale (QFP), si finanzino misure volte a colmare la carenza di informazioni e a sostenere le iniziative di associazioni di consumatori, imprese e relative all'ambiente; ritiene che gli Stati membri debbano svolgere campagne di informazione intese ad aumentare la protezione e la fiducia dei consumatori, in particolare tra i gruppi vulnerabili, e invita la Commissione a fornire ai consumatori informazioni adeguate sui loro diritti attraverso lo sportello digitale unico; evidenzia che le PMI, le microimprese e i lavoratori autonomi necessitano di un sostegno specifico, tra cui finanziario, per comprendere e applicare i loro obblighi giuridici in materia di protezione dei consumatori;
9. osserva che molti prodotti immessi sul mercato unico, in particolare quelli venduti da mercati online e importati da paesi non appartenenti all'UE, non rispettano la legislazione dell'Unione relativa ai requisiti di sicurezza e sostenibilità dei prodotti; invita la Commissione e gli Stati membri ad agire con urgenza per garantire parità di condizioni per le imprese dell'UE con concorrenti internazionali, nonché per garantire prodotti sicuri e sostenibili per i consumatori attraverso una migliore vigilanza del mercato e norme di controllo doganale equivalenti in tutta l'UE per le imprese sia tradizionali che online; ricorda che per assolvere a questo compito, le autorità di vigilanza dei mercati devono disporre di risorse finanziarie, tecniche, di informazione e umane adeguate in conformità del regolamento (UE) 2019/1020 e invita gli Stati membri a soddisfare dette esigenze e la Commissione a garantire la corretta attuazione

del regolamento; sottolinea che l'interazione tra il sistema RAPEX e i mercati e le piattaforme online dovrebbe essere notevolmente potenziata;

Strategia in materia di riparazione

10. chiede che le seguenti informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio, sugli aggiornamenti del software e sulla riparabilità del prodotto siano messe a disposizione in modo chiaro e facilmente leggibile al momento dell'acquisto: periodo stimato di disponibilità dalla data di acquisto, prezzo medio dei pezzi di ricambio al momento dell'acquisto, tempi approssimativi raccomandati per la consegna e la riparazione, informazioni sui servizi di riparazione e manutenzione, se del caso; chiede inoltre che tali informazioni siano fornite nella documentazione relativa al prodotto unitamente a una sintesi dei guasti riscontrati con maggiore frequenza e dei modi per ripararli;
11. invita la Commissione a istituire un "diritto alla riparazione" per i consumatori per far sì che le riparazioni divengano sistematiche, efficienti in termini di costi e allettanti, tenendo conto delle specificità delle diverse categorie di prodotti, sulla falsariga delle misure già adottate per diversi elettrodomestici nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile:
 - a) concedendo agli operatori del settore delle riparazioni, compresi i riparatori indipendenti, e ai consumatori l'accesso gratuito alle informazioni necessarie per la riparazione e la manutenzione, comprese quelle relative agli strumenti diagnostici, ai pezzi di ricambio, ai software e agli aggiornamenti, necessarie per effettuare riparazioni e manutenzione, tenendo conto al contempo degli imperativi della sicurezza dei consumatori, lasciando impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943;
 - b) incoraggiando il processo di standardizzazione dei pezzi di ricambio nell'ottica di favorire l'interoperabilità, nel rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti;
 - c) fissando un periodo minimo obbligatorio per la fornitura di pezzi di ricambio che rispecchi la durata di vita prevista del prodotto dopo l'immissione sul mercato dell'unità finale, nonché termini di consegna massimi ragionevoli per categoria di prodotto, in linea con i regolamenti di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile adottati il 1° ottobre 2019, che dovrebbero essere estesi a una gamma più ampia di prodotti;
 - d) garantendo che il prezzo di un pezzo di ricambio sia ragionevole, e quindi efficiente sotto il profilo dei costi, rispetto al prezzo dell'intero prodotto e che i riparatori indipendenti e autorizzati, nonché i consumatori, abbiano accesso ai pezzi di ricambio necessari senza ostacoli indebiti;
 - e) incoraggiando la riparazione rispetto alla sostituzione mediante l'estensione delle garanzie o l'azzeramento dei periodi di garanzia per i consumatori che scelgono questa opzione in preparazione della revisione della direttiva (UE) 2019/771 e alla luce di un'analisi dell'efficienza in termini di costi sia per i consumatori che per le imprese, e garantendo che i venditori informino sempre i consumatori della possibilità di riparazione e dei relativi diritti di garanzia;
 - f) vagliando in che modo si potrebbero agevolare le riparazioni mediante l'istituzione, a livello dell'UE, di una garanzia legale per le parti sostituite da un riparatore professionista quando le merci non sono più coperte da garanzia legale o commerciale in preparazione della revisione della direttiva (UE) 2019/771;

- g) incoraggiando gli Stati membri a creare incentivi, quali il "bonus per gli artigiani", che promuovano le riparazioni, in particolare dopo la fine della garanzia legale, destinati a quei consumatori che si affidano a riparatori autorizzati/indipendenti per eseguire determinati lavori di riparazione;

Strategia globale verso un'economia del reimpiego e del riutilizzo

12. si compiace del fatto che la Commissione stia vagliando misure vincolanti per impedire la distruzione delle merci invendute o non deperibili in modo da poterle invece riutilizzare, nonché obiettivi quantificati per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione di sistemi di deposito in linea con la direttiva quadro sui rifiuti e la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; sottolinea che sarebbe opportuno dare la priorità, nell'accesso alle discariche, a nuovi modelli imprenditoriali sostenibili e invita la Commissione e gli Stati membri a incentivare ulteriormente la gestione sostenibile dei rifiuti; pone l'accento sulla necessità di una strategia che valuti e affronti gli ostacoli giuridici alla riparazione, alla rivendita, al riutilizzo e alla donazione per garantire un uso più efficace e sostenibile delle risorse, nonché per rafforzare il mercato interno delle materie prime secondarie, lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, anche attraverso una maggiore standardizzazione;
13. sottolinea l'importanza di rafforzare i modelli d'impresa dell'economia circolare e sostenibili, che ridurranno al minimo la distruzione dei prodotti e promuoveranno la riparazione e il riutilizzo; invita la Commissione a incoraggiare l'uso di tali modelli pur mantenendoli efficienti in termini di costi e attrattivi nonché garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori, e a incoraggiare gli Stati membri a sensibilizzare su tali modelli attraverso campagne educative e formazioni destinate sia ai consumatori che alle imprese; sottolinea l'importanza degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo in questo settore;
14. evidenzia che talune imprese mettono in atto pratiche per scoraggiare le riparazioni, il che costituisce una restrizione del diritto alla riparazione e compromette le opzioni di cui i consumatori dispongono per le riparazioni; auspica un approccio equilibrato che salvaguardi il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e assicuri un sostegno efficace ai riparatori indipendenti, al fine di promuovere la scelta dei consumatori e realizzare un mercato unico sostenibile globale;
15. sottolinea la necessità di creare incentivi per i consumatori all'acquisto dell'usato; evidenzia che il trasferimento della garanzia in caso di rivendita di un bene ancora coperto dalla stessa potrebbe aumentare la fiducia del consumatore nel mercato dell'usato; invita la Commissione, a tale riguardo, a esaminare in che misura la garanzia del primo acquirente possa essere trasferita a ciascun acquirente aggiuntivo in caso di vendite successive, segnatamente nel contesto di un passaporto per i prodotti digitali; chiede inoltre di vagliare la necessità di rivedere la clausola di eccezione per i prodotti di seconda mano nell'ambito del regime di garanzia legale previsto dalla direttiva (UE) 2019/771 al momento della revisione della direttiva, a seguito di una valutazione d'impatto dei possibili effetti sui modelli commerciali basati sui prodotti di seconda mano e sul riutilizzo;
16. chiede una chiara definizione dei prodotti ricondizionati e rigenerati, nonché l'introduzione su ampia scala di un sistema volontario di estensione della garanzia commerciale per tali prodotti, da incentivare al fine di integrare la garanzia legale

- iniziale ed evitare che i consumatori siano esposti a pratiche scorrette;
17. sottolinea che il completamento del mercato interno dei servizi contribuirà in modo decisivo alla transizione verso un mercato unico più sostenibile; invita la Commissione a intraprendere ulteriori azioni a favore di un mercato interno dei servizi ben funzionante e a intensificare efficacemente gli sforzi volti a rafforzare l'attuazione della legislazione esistente;
 18. sottolinea il ruolo del settore dei servizi nel migliorare l'accessibilità delle riparazioni e di altri nuovi modelli d'impresa; accoglie con favore, in particolare, la messa a punto di modelli commerciali che separino il consumo dalla proprietà fisica, in cui la funzione del prodotto è oggetto della vendita, e chiede una valutazione rigorosa dell'impatto dell'economia dell'uso e dei suoi possibili effetti di rimbalzo, nonché degli effetti per i consumatori e i loro interessi finanziari, nonché in termini di impatto ambientale; sottolinea che lo sviluppo di servizi basati su Internet, le nuove forme di commercializzazione (noleggio, leasing, "prodotto-come-servizio", ecc.) e la disponibilità di strutture di riparazione possono contribuire a prolungare la durata di vita dei prodotti e a rafforzare la consapevolezza e la fiducia dei consumatori nei loro confronti; invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di questi nuovi modelli d'impresa attraverso un sostegno finanziario mirato nell'ambito del programma per il mercato unico e di qualsiasi altro programma pertinente del QFP;
 19. chiede lo sviluppo di campagne nazionali e di relativi meccanismi per incoraggiare i consumatori a prolungare la durata di vita dei prodotti ricorrendo alla riparazione e all'uso di beni di seconda mano e per sensibilizzare in merito al valore aggiunto delle tecnologie innovative sostenibili; chiede alla Commissione e alle autorità nazionali di fornire alle autorità competenti a livello nazionale e locale, nonché alle imprese e alle associazioni, assistenza e sostegno nello svolgimento di tali campagne di sensibilizzazione da un punto di vista sia tecnico che finanziario nell'ambito del programma per il mercato unico del QFP;
 20. invita tutte le aziende e le organizzazioni a registrarsi al sistema di ecogestione e audit dell'UE (EMAS) per migliorare le proprie prestazioni ambientali; attende fiducioso il futuro riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario che dovrebbe migliorare considerevolmente la disponibilità di informazioni sulle prestazioni ambientali delle imprese;

Una strategia digitale al servizio di un mercato sostenibile

21. accoglie con favore l'annuncio di uno spazio comune europeo dei dati per le applicazioni circolari intelligenti e si compiace dell'ambizione della Commissione di sviluppare un "passaporto dei prodotti" digitale per migliorare la tracciabilità e l'accesso alle informazioni sulle condizioni di produzione di un prodotto, la durabilità, la composizione, il riutilizzo, la riparazione, le possibilità di smontaggio e manipolazione alla fine del ciclo di vita, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei costi per le imprese e prestando particolare attenzione alle esigenze delle PMI, delle microimprese e dei lavoratori autonomi; chiede che tali strumenti siano sviluppati in stretta collaborazione con il settore e le parti interessate;
22. prende atto del contributo apportato dalle tecnologie digitali in termini di innovazione e consolidamento dell'economia circolare; invita la Commissione a sviluppare norme e protocolli per l'accesso ai dati interoperabili, e il loro utilizzo, allo scopo di condividerli efficacemente tra le aziende, gli investitori e le autorità al fine di consentire nuove

opportunità commerciali circolari basate sui dati; invita la Commissione e gli Stati membri a incrementare, nell'ambito del nuovo QFP, i finanziamenti a favore della ricerca e dell'innovazione nelle tecnologie sostenibili;

23. sottolinea che il settore digitale ha un impatto ambientale significativo per quanto concerne sia la produzione di beni che la fornitura di servizi e invita la Commissione a valutare in che misura un indice di sostenibilità del digitale europeo basato su un'analisi del ciclo di vita dei prodotti possa ottimizzare la produzione e il consumo sostenibili di tecnologie digitali; sottolinea che le pratiche volte a diminuire tale impatto ambientale, come la riduzione degli imballaggi e lo sviluppo di imballaggi più sostenibili, dovrebbero far parte di una strategia per un mercato unico sostenibile;
24. aggiunge che occorre sensibilizzare in merito alla potenziale impronta ambientale dei dati non necessari, quali applicazioni, file, video, foto e messaggi di posta elettronica indesiderati non utilizzati; invita la Commissione a valutare l'impatto delle pratiche e delle infrastrutture digitali relativamente alla loro impronta di carbonio e ambientale, nonché il loro impatto sul comportamento dei consumatori, e a prendere in considerazione misure adeguate per ridurlo;
25. esorta la Commissione a tenere conto delle decisioni del Parlamento concernenti l'istituzione di un sistema di ricarica universale al fine di ridurre la produzione e i rifiuti elettronici;

Necessaria transizione delle autorità pubbliche

26. è del parere che gli appalti pubblici debbano essere posti al centro del piano di ripresa economica dell'UE, in linea con il Green Deal europeo, sostenendo gli sforzi di innovazione del settore privato e i processi di digitalizzazione degli appalti pubblici e stabilendo incentivi adeguati per promuovere la produzione e il consumo sostenibili; chiede che sia data la priorità all'incentivazione della domanda di beni e servizi ecologici con una minore impronta ambientale e alla promozione di criteri sociali e ambientali;
27. sottolinea la necessità di garantire la diffusione degli appalti pubblici ambientali, sociali e innovativi nella transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra, introducendo criteri e obiettivi di sostenibilità negli appalti pubblici; ricorda, a tale proposito, l'impegno della Commissione ad agire attraverso misure e orientamenti specifici per settore in materia di appalti pubblici verdi, mantenendo nel contempo l'attuale quadro normativo in materia di appalti pubblici, e la invita a mostrare ambizione nel far sì che i criteri sostenibili divengano la scelta predefinita negli appalti pubblici; sottolinea l'importanza di sostenere i prodotti di seconda mano, riutilizzati, riciclati e ricondizionati e i programmi software a basso consumo energetico fissando obiettivi per gli acquisti pubblici; evidenzia i potenziali vantaggi di uno strumento per valutare la sostenibilità degli appalti pubblici e garantirne la compatibilità gli impegni climatici dell'UE e far fronte al "greenwashing";
28. pone l'accento sul ruolo che gli appalti verdi e sociali potrebbero rivestire nell'accorciare le catene di approvvigionamento, ridurre la dipendenza da paesi terzi e promuovere la sostenibilità in settori cruciali quali la produzione di prodotti medicinali, di energia e di prodotti alimentari; chiede un'effettiva reciprocità negli appalti pubblici con i paesi terzi e un accesso adeguato agli appalti pubblici per le PMI, nonché per le imprese dell'economia sociale, mediante l'introduzione, tra l'altro, di criteri di aggiudicazione preferenziali;

29. invita gli Stati membri ad avvalersi dei sistemi esistenti dell'UE per effettuare acquisti in modo sostenibile e chiede alla Commissione, a tale riguardo, di migliorare i propri orientamenti e di fungere da esempio pubblicando obiettivi e statistiche relativi all'impatto ambientale dei suoi acquisti; chiede inoltre che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri siano tenuti a riferire in merito ai loro appalti pubblici sostenibili, senza creare un onere amministrativo ingiustificato e nel rispetto del principio di sussidiarietà;

Marketing e pubblicità responsabili

30. sottolinea che i consumatori ricevono dichiarazioni fuorvianti sulle caratteristiche ambientali dei prodotti e dei servizi, sia online che offline; raccomanda pertanto che prima dell'immissione sul mercato di un prodotto o servizio sia effettuato un monitoraggio efficace delle dichiarazioni ambientali presentate dai produttori e dai distributori e che la direttiva 2005/29/CE, recentemente modificata, sia applicata mediante misure proattive per contrastare le pratiche ingannevoli; invita la Commissione a elaborare orientamenti aggiornati per l'attuazione omogenea di detta direttiva a riguardo delle dichiarazioni ambientali e a fornire orientamenti per le attività di sorveglianza del mercato;
31. chiede l'elaborazione di orientamenti e norme chiari per le dichiarazioni e gli impegni verdi che si traducano in un rafforzamento delle certificazioni del marchio di qualità ecologica e si compiace dell'annunciata proposta legislativa sulla giustificazione delle dichiarazioni ecologiche; raccomanda di vagliare l'eventuale necessità di istituire un registro pubblico europeo che elenchi le dichiarazioni ambientali autorizzate e vietate, nonché le condizioni e le misure da adottare per valutare una dichiarazione; aggiunge che offrendo informazioni trasparenti, affidabili e accurate i consumatori avranno più fiducia nei prodotti e nei mercati, il che condurrà infine a un consumo più sostenibile;
32. evidenzia che la pubblicità ha un effetto sui livelli e sui modelli di consumo e dovrebbe incoraggiare le imprese e i consumatori a compiere scelte sostenibili; sottolinea l'importanza di una pubblicità responsabile che rispetti le norme pubbliche in materia di ambiente e salute dei consumatori; sottolinea che l'attuale quadro normativo che affronta la pubblicità ingannevole potrebbe rafforzare la protezione dei consumatori, in particolare per talune categorie considerate vulnerabili, e incoraggiare la produzione e il consumo sostenibili;
 - o
 - o o
33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.